



Sent.-ord. n. 18/M/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice monocratico per le pensioni- Giuseppe Vicanolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

sul ricorso depositato in data 2 luglio 2024, iscritto al n. 13679/M del registro di segreteria, proposto da

[Omissis] [OMISSIS], nato ad [Omissis] il [omissis]/[omissis]/[omissis] e residente a [Omissis]

([OMISSIS]), via [Omissis] [Omissis], n. [omissis] (c.f. [OMISSIS]),

rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando (c.f.

SLMMLE68B13L049Z) e Silvia Solimando (c.f. SLMSLV74C65A662Z),

aventi indirizzi p.e.c. *avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it* e

avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, con domicilio eletto presso lo studio

dei medesimi in Bari, via G. Davanzati Forges, n. 6,

CONTRO

-INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),

avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi

e Mirella Arlotta del foro di Perugia e Stefania Di Cato del foro di Terni,

giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto Fantini di

Roma in data 22/3/2024, repertorio n. 37875 raccolta n. 7313,

	elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, n. 1, presso l'ufficio	
	dell'Avvocatura dell'Istituto,	
	-Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e	
	della leva, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , con sede in	
	Roma, viale dell'Esercito, n. 186, e, per esso, il Centro Nazionale	
	Amministrativo dell'Esercito con sede in Roma, via Sforza, n. 17.	
	Esaminati gli atti ed i documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 23/1/2025, con l'assistenza del	
	segretario dott. Massimo Bellaveglia, l'avv. Edoardo Gentili, delegato	
	dai patrocinanti del ricorrente, l'avv. Stefania Di Cato per l'Inps ed il	
	Magg. Leonardo Cofano per il Ministero della difesa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Il ricorrente, già sottufficiale dell'Esercito italiano cessato dal servizio	
	a domanda e collocato in quiescenza nella categoria della riserva dal	
	15/3/2016, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata	
	dall'Inps con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 (avendo	
	un'anzianità assicurativa superiore a 18 anni al 31/12/1995) e	
	successivamente con il sistema contributivo, ha adito questa Corte	
	lamentando che il proprio trattamento pensionistico sarebbe stato	
	determinato in misura inferiore rispetto a quello spettante.	
	In particolare, ha chiesto di accertare il diritto alla riliquidazione della	
	pensione fissata dall'Inps con atto di conferimento n. PG012016838904	
	ed iscritta al n. 17423701 per l'importo annuo lordo di € 37.729,77, sulla	
	base di due motivazioni:	
	2	

	<i>“a) con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% dall’1/1/1998 al</i>	
	<i>31/12/2004, dell’1,9% dall’1/1/2005 al 31/12/2007 e dell’1,8% solo</i>	
	<i>dall’1/1/2008 al 31/12/2011, in virtù di quanto previsto dall’art.1867 del codice</i>	
	<i>dell’ordinamento militare-C.O.M. in combinato disposto con l’art. 54, commi</i>	
	<i>3 e 4, del D.P.R. n.1092/1973, e dagli artt.2 e 7 del D.lgs. n.165/1997”, così</i>	
	correggendo il conteggio effettuato dall’Inps che ha applicato il	
	coefficiente dell’1,8% per tutti gli anni dal 1998 al 2011;	
	<i>“b) in ragione degli aumenti stipendiali disposti dal D.P.R. n.40/2018 per il</i>	
	<i>triennio economico e normativo 2016/2018, alla decorrenza ed alle successive</i>	
	<i>scadenze dell’1/1/2017 e dell’1/1/2018”.</i>	
	A sostegno delle proprie deduzioni, la parte attorea ha rappresentato	
	nel ricorso depositato in data 2/7/2024 che quattro mesi prima, il	
	7/3/2024, tramite gli avvocati Emilio e Silvia Solimando, ha inviato con	
	posta elettronica certificata all’Inps di Perugia, al Ministero della difesa	
	ed al Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito - C.N.A.E. una	
	lettera di “diffida a provvedere” con cui ha chiesto il ricalcolo della	
	pensione mediante applicazione delle maggiori aliquote di rendimento	
	sub a) e dei miglioramenti retributivi sub b), con il conseguente	
	riconoscimento dei ratei di pensione maturati e non riscossi per	
	entrambe le suddette causali nel termine di prescrizione quinquennale,	
	chiedendo riscontro entro 30 giorni e preannunciando che, in difetto,	
	avrebbe adito le vie legali.	
	Il C.N.A.E. con lettera inviata via p.e.c. il 15/3/2024 allo studio legale	
	Solimando, all’Inps di Perugia ed alla Direzione generale della	
	previdenza militare e della leva ha comunicato che gli elementi utili alla	
	3	

	riliquidazione della pensione in base al D.P.R.n.40/2018 erano stati già	
	trasmessi all'Inps con apposita missiva del 14/12/2021, e che	
	l'elaborazione della pensione dovuta è di precipua ed esclusiva	
	competenza dell'Inps nei confronti di tutti i militari collocati nella	
	riserva.	
	Da parte sua, l'Inps non ha fornito nessuna risposta.	
	Pertanto, con l'attivazione del presente giudizio la difesa del ricorrente	
	deduce che dall'esame della determina Inps n. PG012016838904 si	
	evince che la prestazione posta in pagamento è stata quantificata in base	
	ai seguenti criteri:	
	-aliquota del 2,2% per i primi 20 anni di anzianità contributiva maturata	
	entro il 31/12/1997 (44% in totale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del	
	D.P.R. n. 1092/1973);	
	-aliquota del 2,25% per ogni anno o frazione di anno successivo al	
	ventesimo maturato entro il 31/12/1997; nella fattispecie, si tratta di 1	
	anno e 7 mesi di anzianità conteggiati con il coefficiente del 3,5625%	
	($2,25+2,25:12 \times 7=3,5625$) secondo quanto previsto per i sottufficiali	
	dell'Esercito, con limite di età di 56 anni ai fini della cessazione dal	
	servizio, dall'art. 54, commi 3 e 4, e dalla tabella 1 - lettera B allegata al	
	D.P.R. n. 1092/1973;	
	-aliquota dell'1,8% per ogni anno successivo all'1/1/1998 fino al	
	31/12/2011, nel caso in esame pari a 15 anni e 9 mesi conteggiati con	
	l'aliquota di rendimento complessivo del 28,35% (derivante da	
	$1,8 \times 15=27\%$ e $1,8:12 \times 9=1,35\%$), ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.P.R.	
	n. 1092/1973.	
	4	

Il ricorrente contesta l'illegittimità di quest'ultima aliquota di rendimento e rivendica in un primo momento l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% all'anno prevista dal combinato disposto dell'art. 1867 C.O.M. e dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, che non comporterebbe un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato applicando le aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente fino al 31/12/1997, ossia dall'art. 54, commi 3 e 4, e dalla tabella 1 - lettera B annessa al D.P.R. n. 1092/1973, e quindi sarebbe compatibile con la condizione limitativa posta dall'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995.

A sostegno di tale pretesa, il ricorrente ha citato espressamente l'orientamento interpretativo conforme seguito in casi analoghi dalla Corte dei conti, Sezione Sicilia, con sentenza n. 550/2022, e Sezione Lazio, con sentenza n. 645/2021.

Inoltre, ha allegato copia di due decreti di pensione emanati dal Centro Amministrativo Regionale di Cagliari e dal Centro Amministrativo Esercito Italiano nei confronti di sottufficiali collocati nella riserva negli anni 1998 e 1999, per i quali l'aliquota di rendimento annua applicata per il periodo successivo al 31/12/1997 è stata quella del 2%.

Oltre a questo, il ricorrente aggiunge in via subordinata che l'errore dell'Inps rimarrebbe in piedi anche qualora si volesse aderire alla diversa e più restrittiva tesi interpretativa *"secondo cui il richiamo dell'art.1867 C.O.M. e dell'art.2, comma 19, legge n.335/1995 all'aliquota prevista dall'art.54 del D.P.R.n.1092/1973 implicherebbe la necessità di effettuare in sede applicativa un confronto dinamico e costante tra l'aliquota del*

2% ex art.17 della legge n.724/1994 e quella prevista tempo per tempo, in relazione alla particolare categoria dei sottufficiali dell'Esercito, dall'art.54 del D.P.R. citato anche dopo l'1/1/1998".

In altri termini, la tesi subordinata del ricorso del 2/7/2024 (diventata, però, come si dirà in appresso, la tesi principale ed unica sostenuta a seguito del deposito via p.e.c. di nota di udienza del 15/1/2025) si basa sulla considerazione che la tabella 1-lettera B annessa al D.P.R. n. 1092/1973 prevede percentuali di aumento del coefficiente di rendimento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo che sono differenziate a seconda dei limiti di età legislativamente fissati per la cessazione dal servizio: per 56 anni vale il 2,25%, per 57 anni il 2,15%, per 58 anni il 2% e per 59 anni l'1.90%.

Ai sensi degli artt. 2 e 7 del D. lgs. n. 165/1997, i limiti di età per la cessazione dal servizio del personale militare delle Forze Armate sono stati aumentati gradualmente per tutti, portandoli a 57 anni per i congedamenti dal 1998 al 2001, a 58 anni dal 2002 al 2004, a 59 anni dal 2005 al 2007 ed a 60 anni dal 2008 in poi.

Pertanto, sostiene la difesa del ricorrente, la percentuale di aumento da applicare nel caso in esame dovrebbe essere sempre e comunque quella del 2% per il periodo 1998/2004 (essendo il 2% previsto dall'art. 17 della legge n. 724/1994 inferiore al 2,15% per 57 anni di età ordinamentale, ed uguale al 2% per 58 anni fissati dalla tabella 1-lettera B), per passare all'1,9% per il periodo 2005/2007 (come prevede la tabella 1-B per il limite di 59 anni di età ordinamentale) ed infine all'1,8% dal 2008 al 2011.

In termini concreti, al ricorso è allegato (doc. 4) un prospetto di ricalcolo

	elaborato dai tecnici del ricorrente, secondo cui la pensione spettante in	
	base alla tesi subordinata sarebbe pari ad € 39.119,65, ossia € 1.398,88 in	
	più di quella attuale, <i>“salvo miglior conteggio”</i> effettuabile mediante	
	apposita consulenza tecnica d’ufficio richiesta in via istruttoria.	
	2. La seconda domanda del ricorrente verte sulla mancata applicazione	
	da parte dell’Inps degli aumenti della base pensionabile dovuti ai	
	miglioramenti stipendiali approvati con D.P.R. 15/3/2018, n. 40, che ha	
	recepito il provvedimento di concertazione del rinnovo dei contratti del	
	personale non dirigente delle Forze Armate, ridefinendo gli incrementi	
	mensili e gli stipendi dei vari gradi per il triennio 2016/2018.	
	Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato D.P.R., <i>“i benefici economici</i>	
	<i>risultanti dall’applicazione “dei nuovi parametri “sono corrisposti</i>	
	<i>integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque</i>	
	<i>cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto”</i> .	
	Per effetto di tali norme, il ricorrente sostiene che l’Inps avrebbe dovuto	
	rideterminare la base pensionabile presa a base del calcolo della quota	
	A della pensione, la porzione della quota B, il beneficio dei cosiddetti	
	<i>“sei scatti”</i> ex art. 4 del D.P.R. n. 165/1997 ed il montante contributivo,	
	così aumentando l’importo del trattamento di quiescenza fino alla cifra	
	stimata pari ad € 38.232,65, ossia € 502,87 in più rispetto alla pensione	
	attuale di € 37.729,78.	
	3. Il C.N.A.E. si è costituito in giudizio depositando in data 25/10/2024	
	apposita memoria, con cui ha eccepito che:	
	-per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, vi è un difetto di	
	legittimazione passiva in capo all’amministrazione militare, in quanto	
	7	

	ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995 la determinazione	
	ed il pagamento delle pensioni del personale militare collocato nella	
	riserva è di esclusiva competenza dell'Inps a decorrere dall'1/1/2010,	
	per cui solo su tale istituto graverebbe l'onere di far valere in giudizio	
	eventuali osservazioni circa le pretese della controparte; da parte sua, il	
	Centro è intervenuto nella fase istruttoria del procedimento	
	pensionistico inviando all'Inps con lettera del 22/12/2015 il modello	
	PA04 contenente tutti i dati economici e giuridici della carriera del	
	sottufficiale, da utilizzare per il calcolo del trattamento di anzianità;	
	-con riferimento al secondo punto, il C.N.A.E. ha effettuato a suo tempo	
	le attività propedeutiche alle riliquidazioni delle pensioni di tutto il	
	personale dell'Esercito avente diritto ai miglioramenti fissati dal D.P.R.	
	n. 40/2018, ivi compreso il [Omissis], ed in data 14/12/2021 ha inviato	
	all'Inps, previ accordi con la Sezione tecnologia informatica dell'istituto,	
	un DVD contenente il file dei dati aggiornati in sottocartelle per ogni	
	amministrato, raggruppate in cartelle raccolte per ogni sede Inps	
	territorialmente competente; pertanto, l'amministrazione militare anche	
	sotto tale aspetto ha effettuato gli adempimenti di pertinenza, e non può	
	essere chiamata a rispondere delle eventuali omissioni lamentate dal	
	ricorrente.	
	4. L'Inps si è costituito in giudizio mediante memoria depositata il	
	13/1/2025, con cui ha rappresentato anzitutto gli elementi di fatto	
	forniti dal reparto amministrativo della sede di Perugia.	
	A proposito della prima doglianza, nella memoria si precisa che sono	
	stati presi a base i dati trasmessi dal Comando Logistico dell'Esercito ed	
	8	

	è stato applicato il metodo di calcolo indicato dalla circolare Inpdap n. 19 del 18/9/2009, in base al quale le aliquote di rendimento per il personale dell'Esercito non appartenente al ruolo degli ufficiali sono pari al 44% della base pensionabile in corrispondenza di 20 anni di servizio, più 2,25% dal 21° anno di contribuzione per ogni anno di anzianità aggiuntivo sino al 31/12/1997, aliquota che si riduce all'1,8% per ogni anno successivo al 1997. Riguardo al secondo punto, da una verifica della procedura "S 7 web" e delle comunicazioni di posta elettronica certificata non risulta pervenuta all'ufficio la nota del C.N.A.E. del 14/12/2021 richiamata da quest'ultimo. Pertanto, il 27/9/2024 la Direzione provinciale Inps di Perugia ha sollecitato via p.e.c. le amministrazioni militari competenti affinché provvedano a trasmettere con la procedura "S 7 web" i dati occorrenti per la riliquidazione della pensione del signor [Omissis]. Ciò premesso, la difesa Inps ha eccepito in punto di diritto preliminarmente tre osservazioni rilevanti: -la prima attiene alla inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 del codice di giustizia contabile - C.G.C., in quanto allo stato della documentazione in possesso dell'ente nulla risulta in merito ad istanze amministrative ipoteticamente presentate dal ricorrente all'Inps relativamente al secondo capo di domanda giudiziale, per cui la causa dovrebbe essere dichiarata improcedibile; -la seconda deduzione riguarda l'avvenuta prescrizione dei ratei di pensione erogati prima del quinquennio antecedente alla notifica del	
	9	

	ricorso del marzo 2024, poiché prima di questo non ci sono atti di	
	interruzione della prescrizione validamente opponibili;	
	- la terza deduzione concerne la carenza di legittimazione passiva di	
	Inps, in quanto il ruolo dell'istituto è solo quello di ordinatore	
	secondario di spesa, che deve attenersi ed uniformarsi alle certificazioni	
	del Ministero della difesa, datore di lavoro del ricorrente ed ordinatore	
	primario di spesa, per cui non sarebbe l'Inps il legittimo contraddittore	
	della parte attorea, quanto meno rispetto al secondo capo di domanda.	
	Passando al merito, la difesa Inps contesta l'infondatezza della pretesa	
	di applicare sulla base pensionabile inerente il periodo 1998/2011	
	un'aliquota contributiva diversa da quella utilizzata dall'ufficio, in	
	quanto come sottolineato dalla circolare Inpdap n. 19/2019 <i>"per effetto</i>	
	<i>dell'innalzamento dei limiti di età a 60 anni (art.2, comma 1, D.lgs. 165/1997)</i>	
	<i>e della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'art.17, comma</i>	
	<i>1, legge 724/1994 in combinato disposto con l'art.2, comma 19, legge 335/1995,</i>	
	<i>gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva ed</i>	
	<i>ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione</i>	
	<i>(80% della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell'anzianità</i>	
	<i>posseduta al 31/12/1997 sommando l'aliquota dell'1,8% per ogni anno</i>	
	<i>successivo a tale data."</i>	
	A sostegno della fondatezza di tale prassi amministrativa, l'Inps	
	richiama le sentenze della Corte dei conti, Sezioni Friuli Venezia Giulia	
	(n. 225/2021), Puglia (n. 46/2023), Liguria (n. 38/2023) e Lombardia (n.	
	110/2024), che in casi analoghi hanno convalidato pienamente la linea	
	seguita dall'Inps, sulla base di un'attenta lettura degli artt. 1839 e 1867	
	10	

	del codice dell'ordinamento militare - C.O.M. e delle norme ivi	
	richiamate.	
	Pertanto, conclusivamente si chiede di rigettare il ricorso avversario così	
	come formulato sia nella istanza principale (2% dal 1998 al 2011) che in	
	quella subordinata (2% dal 1998 al 2004, 1,9% dal 2005 al 2007 ed 1,8%	
	dal 2008 al 2011), poiché il trattamento pensionistico applicato	
	dall'ufficio (1,8% dal 1998 al 2011) era quello corretto ed appropriato.	
	Per quanto riguarda la seconda domanda, l'Inps ha sottolineato il	
	proprio ruolo di ordinatore secondario di spesa, obbligato per legge ad	
	attenersi a quanto certificato dall'amministrazione di appartenenza del	
	pensionato. Nella fattispecie, riveste queste funzioni il C.N.A.E., che è	
	stato all'uopo sollecitato ad inviare i dati necessari con mail via p.e.c.	
	del 27/9/2024, senza ottenere riscontro.	
	Per questi motivi, gli importi indicati dal ricorrente come incrementi	
	retributivi 2016/2018 sono privi di riscontro probatorio e non possono	
	allo stato essere riconosciuti.	
	5. Da ultimo, la difesa del ricorrente ha depositato in data 15/1/2025	
	una nota con cui si impugna e si contesta tutto quanto eccepito sia dal	
	C.N.A.E. che dall'Inps, precisando:	
	-da un lato, circa la presunta improcedibilità della domanda giudiziale,	
	che essa è stata preceduta dall'istanza amministrativa avanzata	
	mediante la diffida inoltrata a mezzo p.e.c. il 7/3/2024 ad entrambi i	
	convenuti;	
	-dall'altro lato, che tutte le pronunce giurisprudenziali citate <i>ex adverso</i>	
	dall'Inps riguardavano domande analoghe a quella avanzata in via	
	11	

	principale (2% dal 1998 al 2011), mentre la soluzione interpretativa più	
	giusta appare essere quella di applicare le aliquote di rendimento	
	previste per i sottufficiali dell'Esercito dai commi terzo e quarto dell'art.	
	54 del D.P.R. n. 1092/1973 non solo per l'anzianità contributiva	
	acquisita fino al 31/12/1997, ma anche per la contribuzione successiva	
	all'1/1/1998, tenendo conto delle percentuali d'incremento previste	
	dalla tabella 1-B.	
	Per converso, si contesta l'erroneità del sistema di calcolo "ibrido"	
	utilizzato di fatto dall'Inps, che applica le aliquote di rendimento	
	previste dal quarto comma dell'art. 54 per l'anzianità maturata sino al	
	31/12/1997, ed invece quella prevista dal secondo comma dell'art. 54	
	per il periodo successivo.	
	Per questi motivi, il ricorrente insiste per l'accoglimento della prima	
	domanda così come formulata all'inizio in via subordinata, ed ora in via	
	principale.	
	6. All'udienza del 23/1/2025, l'avv. Edoardo Gentili per il ricorrente ed	
	il Magg.Leonardo Cofano per il Ministero della difesa hanno insistito	
	per l'accoglimento delle conclusioni rappresentate negli atti depositati.	
	L'avv. Stefania Di Cato per l'Inps ha ribadito la legittimità dell'operato	
	dell'ufficio riguardo all'aliquota incrementale dell'1,8%, osservando che	
	la tesi di controparte sembra un maquillage della linea originaria, ma è	
	ugualmente infondata in quanto contrasta con il regime introdotto dal	
	legislatore ed attuato secondo le istruzioni applicative diramate con la	
	circolare Inpdap n. 19/2009, secondo cui dopo l'1/1/1998 non trovano	
	più spazio di applicazione le percentuali scalari di aumento della base	
	12	

	pensionabile dei sottufficiali previste dalla tabella 1-B annessa al D.P.R.	
	n. 1092/1973, ma solo l'art. 54, comma 2, dello stesso decreto.	
	Per quanto concerne la seconda domanda, la difesa Inps ha dedotto che	
	il DVD inviato dal C.N.A.E. alla Direzione centrale tecnologia	
	informatica ed innovazione dell'istituto in data 14/12/2021 non è mai	
	pervenuto alla sede Inps di Perugia, la quale sarebbe pronta e	
	disponibile ad aggiornare la pensione del signor [Omissis], non appena	
	dovessero pervenire i dati ex D.P.R. n. 40/2018 richiesti con p.e.c. al	
	C.N.A.E. il 27/9/2024.	
	Su invito del giudice, il rappresentante del C.N.A.E. è intervenuto per	
	assicurare che il Centro invierà a breve i dati d'interesse alla Direzione	
	Inps di Perugia con la procedura S 7 web, così da consentire all'ufficio	
	competente di procedere agli aggiornamenti del caso.	
	Tenuto conto di ciò, il giudice ha deciso di rinviare il giudizio sul	
	secondo punto del ricorso all'udienza del 20/3/2025, ordinando	
	all'Inps di effettuare le operazioni di riliquidazione preannunciate e di	
	comunicarne l'esito con apposita relazione.	
	Nel corso della discussione, il giudice ha rilevato che la lettera di diffida	
	del 7/3/2024 risulta inviata via p.e.c. dallo studio legale Solimando sia	
	al C.N.A.E. che all'Inps di Perugia.	
	Però, mentre il C.N.A.E. ha riscontrato la richiesta con sua nota del	
	15/3/2024, l'Inps non ha fornito cenno di risposta e nella memoria	
	difensiva ha sostenuto che il ricorso non sarebbe ammissibile ai sensi	
	dell'art. 153 C.G.C. in quanto relativamente al secondo capo di	
	domanda il pensionato non avrebbe presentato nessuna istanza su cui	
	13	

L'ufficio avrebbe potuto provvedere in via amministrativa.

Ciò, però, appare difficilmente comprensibile, dato che le spedizioni di comunicazioni con posta elettronica certificata garantiscono di per sé stesse l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

L'avv. Di Cato, preso atto delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della mail in trattazione all'indirizzo direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it in data 7/3/2024, ha rinunciato all'eccezione di inammissibilità formulata per questo aspetto.

L'udienza è proseguita con la trattazione delle altre questioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, per poi passare alla prima domanda posta dal ricorrente e, una volta esaurita la discussione orale, il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

I L' oggetto del diritto a pensione di cui il ricorrente con la prima domanda dell'atto introduttivo chiede tutela in questa sede giurisdizionale è costituito dalla pretesa di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico, nella parte calcolata col sistema retributivo, mediante l'applicazione del coefficiente di rendimento previsto per i sottufficiali dall'art. 54, comma 4, e dalla tabella 1-B annessa al D.P.R. n. 1092/1973 per ogni anno di contribuzione successivo al 1° gennaio 1998.

Stante ciò, il ricorso è infondato e va respinto, in base alle motivazioni di seguito riportate.

II In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dal C.N.A.E. e dall'Inps riguardo alla presunta carenza di legittimazione passiva a partecipare al presente giudizio.

In particolare, il C.N.A.E. deduce che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995, l'Inps ha competenza esclusiva a trattare, liquidare ed erogare le pensioni del personale militare collocato in congedo nella posizione di "riserva", a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Nella fattispecie in esame, l'amministrazione militare ha predisposto e trasmesso all'istituto previdenziale il modello PA04, documento contabile ed amministrativo contenente i dati economici e giuridici del personale dipendente, preso a base dall'Inps per determinare il trattamento spettante ad ognuno.

L'ente previdenziale, da parte sua, mette in risalto il fatto di rivestire il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa, obbligato ad attenersi ai dati certificati dal datore di lavoro, ordinatore primario di spesa, ossia dal Ministero della difesa nel caso in esame.

Preso atto, questo giudice condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. III, sent. 4/7/2001, n. 175; id., sent. 13/5/2022, n. 185; id., sent. 6/2/2023, n. 78; id., Sez. Emilia Romagna, sent. 4/11/2021, n. 357) secondo cui la distinzione tra ordinatore primario (l'amministrazione datrice di lavoro) e secondario di spesa (l'Inps) attiene ai soli rapporti interni tra i medesimi soggetti, ma è priva di rilevanza esterna.

Infatti, le attribuzioni dell'uno e dell'altro organo costituiscono una mera ripartizione di competenze tra apparati della pubblica

amministrazione, che costituiscono comunque nel loro complesso la figura di obbligato passivo. Entrambi sono titolari di interesse ad agire per contrastare la pretesa avanzata dal ricorrente basata sulla presunta irregolarità delle decisioni assunte.

In altri termini, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto in relazione al procedimento di attribuzione della pensione annua lorda, entrambi gli organi menzionati rivestono, seppure in fasi diverse, una propria competenza: interna l'amministrazione militare, esterna l'ente previdenziale.

Pertanto, le eccezioni delle parti resistenti su questo punto non sono degne di rilievo.

III La seconda eccezione sollevata dall'Inps riguardo alla prescrizione dei ratei di pensione antecedenti al quinquennio dalla notifica della pretesa risulta, per converso, fondata.

In effetti, la parte attorea nelle sue conclusioni ha chiesto la condanna dell'Inps a rideterminare la pensione a causa della errata applicazione del coefficiente dell'1,8%, e poi a liquidare *"le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge."*

Per contro, l'Inps obietta che le differenze che saranno eventualmente riconosciute come spettanti al [Omissis] sui ratei di pensione erogati prima del 18 settembre 2019, ossia prima del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 18 settembre 2024, non possono essere chieste in via giudiziale, a causa della intervenuta prescrizione, non essendo intervenuti prima del ricorso altri atti interruttivi della

prescrizione notificati al debitore.

Questo giudice osserva che la prescrizione dei ratei di pensione si compie nel termine quinquennale previsto per la generalità dei pagamenti periodici dall'art. 2948 c.c., e con riferimento alle pensioni dei dipendenti pubblici dall'art.2 del R.D.L. 19/1/1939, n. 295.

Tuttavia, deve essere corretta l'affermazione ultima del convenuto circa l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione prima del ricorso, in quanto risulta dagli atti del processo che il pensionato tramite lo studio Solimando ha notificato via p.e.c. in data 7/3/2024 all'Inps di Perugia una diffida ad effettuare il ricalcolo della pensione, che ha le caratteristiche di un atto di costituzione in mora, anche se non è stato quantificato ed indicato esattamente l'ammontare del presunto credito (requisito non indispensabile, come chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza 14/12/2000, n. 14/QM).

Pertanto, la domanda del ricorrente relativa alla rideterminazione ed alla liquidazione dei ratei di pensione maturati nel periodo precedente al 7 marzo 2019 non può essere accolta, al di là del merito, in quanto si tratta in ogni caso di diritti di credito estinti per intervenuta prescrizione.

Ciò è tanto vero che lo stesso ricorrente nella lettera di diffida del 7/3/2024 avanzava richiesta all'Inps di rideterminare il trattamento previdenziale spettante per il periodo 1998/2011, e di riconoscere *"le differenze di rateo maturate e non rimosse nel termine di prescrizione quinquennale"*.

Poi, però, a distanza di pochi mesi, inespugnabilmente, nel ricorso

depositato il 2/7/2024 e nelle note di udienza del 15/1/2025 la limitazione della pretesa agli ultimi 5 anni non caduti in prescrizione è venuta meno, tentando così di perseguire un obiettivo giuridicamente inesatto e parzialmente improcedibile.

IV.a. Nel merito, la parte attorea contesta l'erroneità dell'applicazione dell'aliquota di rendimento dell'1,8% applicata dall'Inps per il periodo di anzianità maturato dal 1998 al 2011, sostenendo la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni contenute:

-nell'art.17, comma 1, della legge n. 724/1994, che recita *"Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2%, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data"*;

-nell'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, secondo cui *"L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994,n.724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente"*;

-nell'art. 1867 del codice dell'ordinamento militare - C.O.M. approvato con il D.lgs. 15/3/2010, n. 66, che sancisce *"Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'art.59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con la stessa*

	<i>decorrenza.</i>	
	<i>Ai sensi dell'art.2, comma 19, della legge 8 agosto 1995,n.335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'art.54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092.";</i>	
	<i>-nell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, che ai commi 1, 2 e 4 prevede "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile....</i>	
	<i>La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.</i>	
	<i>... omissis....</i>	
	<i>Le percentuali di aumento indicate nella lettera B della tabella" annessa al decreto "si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.";</i> la predetta tabella 1-B prescrive l'applicazione ai dipendenti con limite di età ordinamentale per la cessazione dal servizio fissato ad anni 56 (come i sottufficiali dell'Esercito fino al 31/12/1997) della percentuale di aumento annua del 2,25%, per coloro con limite di 57 anni il 2,15%, per 58 anni il 2% e per 59 anni l'1,90%;	
	<i>-negli artt. 2 e 8 del D.lgs. n. 165/1997, che hanno elevato i limiti di età per la cessazione dal servizio del personale militare delle Forze Armate al 60° anno di età, prevedendo l'aumento graduale, nella fase di prima applicazione, dei limiti di età per il congedo dei militari portandoli a 57</i>	
	19	

	anni per il periodo 1998/2001, 58 anni dal 2002 al 2004, 59 anni dal 2005	
	al 2007 e 60 anni dal 2008 in poi.	
	Sostanzialmente, il pensionato [Omissis] sostiene che le aliquote di	
	rendimento da applicare per il calcolo del trattamento previdenziale dei	
	sottufficiali dell'Esercito a decorrere dall'1/1/1998 dovrebbero	
	uniformarsi a quella del 2% prevista dall'art. 17 della legge n. 724/1994,	
	a meno che l'art. 54 non preveda un coefficiente inferiore alla soglia del	
	2%, che a quel punto dev'essere prescelto come parametro di	
	riferimento.	
	b. Nella logica interpretativa dell'Inps, e prima ancora dell'Inpdap che	
	ha emanato la circolare n. 19/2009, per effetto dell'innalzamento dei	
	limiti di età ordinamentali per la cessazione dal servizio a 60 anni ai	
	sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 165/1997, la scala dei coefficienti di	
	rendimento da applicare a tutto il personale militare per gli anni	
	successivi al 31/12/1997 si ottiene sommando l'1,8% per ogni anno di	
	anzianità contributiva maturata fino al raggiungimento dell'aliquota	
	massima di pensione (pari all'80% della base pensionabile).	
	Si ragiona, perciò, di una regola che si applica all'intera categoria	
	onnicomprendiva del personale militare con limite di età di 60 anni,	
	senza sottodistinzioni di ruoli e gradi, prendendo a base il criterio	
	generale di rendimento annuo previsto dal secondo comma dell'art. 54,	
	che ha portata generale ed è in linea con l'analogo criterio previsto	
	dall'art. 44 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 per il trattamento di	
	quiescenza del personale civile dipendente dello Stato.	
	c. Per converso, secondo la tesi del ricorrente, l'art. 1867 C.O.M.	
	20	

	imporrebbe di effettuare un confronto caso per caso, per ciascuna	
	categoria di personale militare (e quindi, distintamente per i sottufficiali	
	rispetto agli ufficiali ed ai militari di truppa pure aventi lo stesso limite	
	di età ordinamentale di 60 anni), tra la soglia del 2% ex art. 17 della legge	
	n. 724/1994 e le aliquote di rendimento valide per il periodo antecedente	
	all'1/1/1998 per ogni classe di aventi diritto.	
	Pertanto, nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito si dovrebbe	
	verificare se la percentuale di aumento annuo prevista dalla tabella 1-B	
	a cui fa rimando l'art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 1092/1973 sia superiore	
	o inferiore alla soglia del 2%, per escluderla nel primo caso ed applicarla	
	nel secondo.	
	Tenendo conto del graduale innalzamento del limite di età previsto	
	dall'art. 7 del D.lgs. n. 165/1997, si dovrebbe agire nel modo seguente:	
	-per gli anni dal 1998 al 2001, poiché il limite di età era di 57 anni,	
	l'aliquota della tabella 1-B sarebbe stata pari al 2,15%, quindi superiore	
	al limite del 2% ex lege n. 724/1994, per cui si applica quest'ultimo;	
	-per il periodo 2002/2004, con limite di età aumentato a 58 anni,	
	l'aliquota prevista dalla tabella 1-B sarebbe stata pari al 2%, coincidente	
	con la soglia di comparazione, e quindi applicabile a favore degli aventi	
	diritto senza problemi;	
	-per gli anni 2005/2007, con limite di età aumentato a 59 anni, l'aliquota	
	ai sensi della tabella 1-B sarebbe stata dell'1,9%, quindi inferiore alla	
	soglia del 2% e come tale applicabile alle singole posizioni dei	
	pensionati, per l'anzianità maturata in quel periodo;	
	-per gli anni dal 2008 al 2011, con limite di età incrementato a 60 anni,	

	non si rinviene nella tabella 1-B nessuna previsione di aumento	
	percentuale per il personale avente queste caratteristiche (la scala si	
	ferma a 59 anni), per cui secondo il ricorrente si dovrebbe applicare il	
	coefficiente dell'1,8%, così come già fatto dall'Inps in sede di	
	liquidazione della pensione del signor [Omissis].	
	d. Tenuto conto di quanto sopra, ritiene questo giudice che il	
	contenzioso sia risolvibile alla luce dei principi affermati per analoghe	
	fattispecie dalla giurisprudenza prevalente della Corte dei conti (Sez.	
	Friuli Venezia Giulia, sent. 28/12/2021, n. 225; id., sent. 7/2/2023, n. 4;	
	Sez. Liguria, sent. 2/5/2023, n. 38; Sez. Puglia, sent. 2/7/2023, n. 46; Sez.	
	Lombardia, sent. 5/6/2024, n. 110), secondo cui la procedura seguita	
	dall'Inps si deve considerare corretta e conforme alle norme vigenti.	
	Infatti, la tesi attorea non sembra tener conto dell'importanza	
	sistematica dell'art. 1839 C.O.M., secondo cui <i>"Il trattamento pensionistico</i>	
	<i>normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare ed agli altri</i>	
	<i>aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in</i>	
	<i>quanto compatibili con le norme del presente codice"</i> .	
	In questa prospettiva, il principio di tendenziale orientamento verso	
	l'armonizzazione dei sistemi pensionistici dei dipendenti civili e militari	
	dello Stato implica che l'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995	
	dev'essere interpretato nel senso di confrontare l'aliquota di	
	rendimento del 2% ex art. 17 legge n. 724/1994 con quella	
	dell'1,8% prevista in via generale per tutto il personale militare dall'art.	
	54, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973, e non con i regimi differenziati	
	previsti per i militari delle varie categorie dai commi successivi dello	
	22	

stesso art. 54.

Infatti, in questo modo il computo del trattamento pensionistico del personale militare si allinea con il regime previsto per gli altri dipendenti dello Stato, in osservanza del criterio sancito dall'art. 1839 C.O.M. , tenuto conto che l'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che *“La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%”*.

Conseguentemente, alla luce dei limiti imposti dall'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, riguardo al periodo 1998/2011 non residua nessuno spazio per l'applicazione di percentuali di aumento diverse da quella prevista dall'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973, né facendo riferimento al 2% ex art. 17 legge n. 724/1994, né alla tabella 1-B richiamata dall'art.54, comma 4.

Del resto, la tesi interpretativa propugnata dal ricorrente non appare convincente anche per mancanza di coerenza logica interna, ove si consideri che la tabella 1-B nulla prevede per la pensione dei sottufficiali con limite di età ordinamentale di 60 anni, per cui l'aliquota di rendimento da applicare al signor [Omissis] per gli anni dal 2008 al 2011 rimarrebbe indeterminata ed indeterminabile secondo i criteri ipotizzati, il che sarebbe evidentemente incompatibile con la portata dell'art. 1867 C.O.M. che disciplina le aliquote di rendimento di tutto il personale militare, e non ammette lacune normative.

Pertanto, in conclusione, la domanda formulata con il primo motivo di

	ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto infondata.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in	
	composizione monocratica:	
	-DICHIARA con sentenza, definitivamente pronunciando, che il primo	
	motivo di ricorso viene respinto, in quanto infondato;	
	-DISPONE con ordinanza, riguardo al secondo motivo di ricorso, che	
	l'Inps di Perugia, dopo aver utilizzato i dati che verranno comunicati	
	dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito mediante procedura	
	S 7 web in merito all'applicazione del D.P.R. n. 40/2018 nei confronti	
	del pensionato [Omissis] [Omissis], comunichi con apposita relazione	
	l'esito dell'operazione di riliquidazione della pensione annua lorda	
	effettuata in ragione degli aumenti stipendiali valevoli per il triennio	
	2016/2018, entro il termine di 7 giorni antecedenti l'udienza di rinvio;	
	-FISSA l'udienza del 20 marzo 2025, ore 9,30, ed assegna alle parti il	
	termine di 4 giorni antecedenti a tale data per la presentazione di	
	eventuali note difensive.	
	Spese al definitivo.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso nell'udienza del 23 gennaio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Giuseppe Vicanolo	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs.	
	24	

